

**COMUNE DI TORRE DE' ROVERI**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO EDUCATIVO AGLI ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. ANNI SCOLASTICI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.**

**1. DATI DELLA PROCEDURA**

|   |   |
|---|---|
| Stazione Appaltante                               | Comune di Torre de' Roveri  |
| Determinazione a contrarre                        | Provvedimento n. 97 del 18/03/2022  |
| Luogo di svolgimento del servizio                 | Torre de' Roveri  |
| Criterio di aggiudicazione                        | Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) |
| CPV   | 85310000-5 Servizi sanitari e sociali.  |
| CIG   | 9147146FA8  |
| Termine ultimo per la presentazione delle offerte | 26 aprile 2022  |
| Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti    | 8 aprile 2022   |
| Responsabile unico del procedimento               | Dott. Rosario Bua   |

**2. PREMESSE**

La presente procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica per l'e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL), di seguito "portale Sintel", accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma, mediante richiesta di offerta, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le condizioni di accesso ed utilizzo al sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet: <http://www.ariaspa.it>.

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione, occorre contattare il Contact Center Acquisti per la P.A. - 800. 116.738.

Eventuali anomalie o problemi temporanei riguardanti il funzionamento del portale dovranno essere tempestivamente segnalati a Sintel e alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato speciale
- 4) Patto di integrità

Modello DICH\_DOMANDA\_PARTECIPAZIONE

Modello DGUE

Modello DICH\_SUBAPPALTO

Modello DICH\_SEDE\_OPERATIVA

Modello MOE- Offerta Economica 10) Modello offerta tecnica

**3.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite il portale Sintel, entro le ore 12:00 del giorno 08/04/2022.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici o inviati con modalità difformi dal Portale Sintel, o pervenuti oltre il termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

### 3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale Sintel.

Esclusivamente in caso di malfunzionamenti del portale, tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili che frequentano la scuola primaria e secondaria per un periodo di tre anni scolastici (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Il numero complessivo di ore/prestazioni per l'esecuzione del servizio, per tre anni scolastici (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) è di n. 7.800:

L'importo orario del servizio a base di gara ammonta a € 19,90 (di cui € 0,05 non soggetto a ribasso quale valore di riferimento per la sicurezza e prevenzione) esclusa IVA, quale compenso orario per unità di assistente educativo e pertanto il valore stimato complessivo dell'appalto ammonta a €155.220,00 (di cui € 390,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, tenuto conto del monte ore presunto di n. 7.800 ore per tutta la durata dell'affidamento.

L'appalto è costituito da un unico lotto dato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto.

Per l'affidamento di cui alla presente procedura è prevista l'applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 50, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come meglio definito all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

## 5. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di tre anni scolastici (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025), con decorrenza dalla data di comunicazione di affidamento del servizio.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, di seguito indicati:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.lgs n. 165/2001;
- c) l'indicazione delle attività da subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
- e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento del Comune di Torre de' Roveri (approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 21 giugno 2021);
- f) l'impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato di servizio e dagli atti di gara;
- g) l'accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali, previsti nei commi seguenti.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura
- b) in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del d.m. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- c) in caso di cooperativa sociale, l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381 /91 per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- d) in caso di ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97;
- e) nell'ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

La comprova del requisito è fornita con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente disciplinare.

- a) Avere in corso la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall'esercizio dell'attività oggetto della presente procedura, con un massimale pari o superiore ad € 1.500.000,00 per sinistro;

- b) Possesso di una dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti specificati.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) avere un numero medio annuo di dipendenti collaboratori non inferiore a n. 30 unità; devono essere considerati ai fini del raggiungimento del numero previsto di unità, i dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato per la società un periodo non inferiore a 9 mesi.

La comprova del requisito è fornita tramite produzione, da parte dell'operatore economico, di copia del libro matricola.

- b) aver svolto con buon esito, nel triennio 2019 - 2020 - 2021, servizi di assistenza educativa scolastica erogati a favore di alunni della scuola primaria per un valore complessivo pari o superiore a € 300.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e all. XVII parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- autocertificazione nel caso di servizi prestati a favore della Stazione Appaltante.

### 8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8. 1. devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8. 2. devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura

maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.3. devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Resta inteso che il raggruppamento/aggregazione di imprese di rete/GEIE deve soddisfare i requisiti per intero.

## 8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8. 1. devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8. 2:

lettera a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono essere posseduti sia direttamente dal consorzio medesimo sia dalla consorziata esecutrice del servizio;

lettera b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono essere posseduti sia direttamente dal consorzio medesimo sia dalla consorziata esecutrice del servizio.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.3, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi degli artt. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la S.A. richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti necessari previsti dall'art. 80, del codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, e del modello\_DICH\_DOMANDA\_PARTECIPAZIONE, di cui al paragrafo 8.1.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) il modello\_DICH\_DOMANDA\_PARTECIPAZIONE;
- b) il modello DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- e) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- f) PASSOE dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## 10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 10% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato quale importo stimato per l'esecuzione del servizio (€ 155.220,00) iva esclusa, ovvero di importo pari a € 3.104,40 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta è necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

## 11.2 MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso TESORERIA COMUNALE BPER S.P.A. - Filiale di Albano Sant'Alessandro (BG) - IBAN: IT82A0538752470000042476535;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia e dell'Ivass.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la partecipazione alla presente procedura è previsto il pagamento di € 20,00 per contributo ANAC.

### 13. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di RTI, consorzi ordinari, costituiti o costituendi, aggregazioni di imprese i documenti di gara devono essere sottoscritti con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

### 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il portale SINTEL, entro il termine previsto dal presente disciplinare.

Non sono ammesse offerte pervenute mediante altri mezzi.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione da presentare dovrà essere inclusa nelle diverse sezioni presenti sul portale Sintel, come di seguito specificato:

#### 14.1 BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Modello DICH\_DOMANDA\_PARTECIPAZIONE) - firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza secondo la modalità indicate al paragrafo 13.
- 2) Documento di gara unico europeo - (Modello 0GUE) - firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza secondo la modalità indicate al paragrafo 13.

Il DGUE deve essere compilato nelle parti seguenti:

Parte II - Informazioni sull'operatore economico:

Sezione A - Sezione B - Sezione C (eventuale) - Sezione D - (eventuale);

Parte III - Motivi di esclusione

Sezione A - Sezione B - Sezione C - Sezione O;

Parte IV - Criteri di selezione

Sezione A - Idoneità

Sezione B - Capacità economiche e finanziarie

- ✓ Punto 5) - Copertura contro i rischi professionali
- ✓ Punto 6) - Altri requisiti economici o finanziari

Sezione C - Capacità tecniche e professionali

- ✓ Punto 1b) Servizi specifici
- ✓ Punto 8) - Organico medio annuo
- ✓ punto 10) Subappalto (eventuale)

Sezione D (eventuale)

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il modello DICH\_DOMANDA\_PARTECIPAZIONE e il DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La sottoscrizione del DGUE e della domanda di partecipazione deve essere effettuata secondo le modalità prescritte al paragrafo 13.

- 3) Patto di Integrità - Firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo le modalità indicate dal paragrafo 13.  
La mancata accettazione del Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
- 4) Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria - da prestare secondo le modalità indicate al paragrafo 11 del presente disciplinare;
- 5) L'impegno incondizionato di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Il disposto di cui al comma 8, dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 6) La dichiarazione attestante i poteri del sottoscrittore della garanzia provvisoria, firmata digitalmente dal sottoscrittore della garanzia provvisoria;
- 7) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica eventuale riduzione dell'importo della cauzione;
- 8) Dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.  
La dichiarazione bancaria dovrà riportare oggetto e CIG della procedura:  
"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025)" - CIG 9147146FA8  
La dichiarazione bancaria dovrà essere firmata digitalmente dall'istituto bancario o intermediario che provvede al rilascio.
- 9) Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, in corso di validità derivante dall'esercizio dell'attività oggetto della presente procedura, con un massimale pari o superiore a € 3.000.000,00 per sinistro;
- 10) Modello Dichiarazione sede operativa, con la quale si dichiara di possedere o di impegnarsi ad aprire, pena decadenza, entro la data di inizio del servizio, indicata nella lettera di aggiudicazione, una sede operativa nel territorio di Torre de' Roveri ovvero ad una distanza massima di km. 20 dal Comune di Torre de' Roveri - sede municipale - calcolata tramite l'applicativo di "Google maps". La dichiarazione deve essere firmata secondo le modalità indicate dal paragrafo 13;
- 11) L'eventuale documentazione in caso di partecipazione in forma congiunta (RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di imprese di rete - Il concorrente in caso di partecipazione in forma congiunta allega la documentazione indicata al paragrafo 16, sottoscritta secondo le modalità indicate nel paragrafo 13;
- 12) Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale) - il concorrente, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (artt. 89 e 172 del codice) allega per l'ausiliaria la documentazione indicata al paragrafo 9, sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo 13;
- 13) Modello DICH\_SUBAPPAL TO - firmato secondo le modalità indicate dal paragrafo 13.
- 14) Documentazione relativa agli operatori economici ammessi al concordato preventivo (eventuale).

- 15) Ricevuta pagamento contributo ANAC, attestante il versamento dell'importo di € 20,00.
- 16) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC. N. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

#### 14.2 BUSTA TECNICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Nel caso di concorrenti partecipanti in forma congiunta, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 13.

- a) **PROGETTO TECNICO (Modello\_offerta\_tecnica)** - firmato digitalmente, con le modalità indicate al paragrafo 13. Il progetto tecnico deve essere redatto secondo il fac-simile (Modello\_offerta\_tecnica), tenendo conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17, nonché dei vincoli e degli adempimenti previsti nel Capitolato speciale per la gestione del Servizio.  
L'elaborato del progetto tecnico dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad illustrare e giustificare le soluzioni tecniche proposte per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura.  
L'elaborato dovrà consistere in una relazione di massimo 10 facciate (formato A4, utilizzo di una sola facciata - libera impostazione grafica - margini di 2 cm. - utilizzo del carattere Trebuchet MS corpo 11 interlinea singola).  
Le parti di testo eccedenti le 10 facciate non saranno prese in considerazione.

- b) **PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE** - In base a quanto disposto dalle Linee Guida n.13 di Anac "La disciplina delle clausole sociali", dovrà essere allegato il Progetto di assorbimento del personale in servizio presso l'appaltatore uscente, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, come previsto dall'art. 21 del capitolato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).  
Si precisa che la mancata presentazione del Progetto di assorbimento del personale, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale, con conseguente esclusione dell'operatore economico concorrente dalla gara, in quanto viene proposta un'offerta condizionata e, come tale, inammissibile, a meno che l'operatore economico manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.

Il Progetto di assorbimento del personale dovrà essere firmato digitalmente per accettazione, secondo le modalità indicate dal paragrafo 13.

#### 14.3 BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

Il modello MOE - Offerta economica dovrà essere firmato digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 13.

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) percentuale di ribasso offerta (in cifre e in lettera) sul costo unitario a base di gara di € 19,90 IVA esclusa, relativa al valore di una singola ora/prestazione.  
Lo sconto minimo ammesso è dello 0,1%. Non sono ammesse offerte inferiori al suddetto sconto minimo.

In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l' A.C..

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara del servizio.

Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate o con riserve, offerte plurime, alternative, indeterminate, pari all'importo a base d'asta del servizio, con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sono ammessi, a pena di esclusione, richiami a documenti e/o ad allegati relativi ad altra procedura, né la presentazione di offerte per persone da nominare.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nella presente lettera per la sua presentazione.

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine fissato nel presente disciplinare.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura.

L'Ente si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la presente procedura. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta.

Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la loro presentazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di risoluzione del contratto che si verifichi dopo 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando e nel disciplinare per la presentazione delle offerte, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara.

A tal fine l'A.C. presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi 15 giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di eseguire o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l' A.C. potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La documentazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate al paragrafo 13.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| Elementi di valutazione       | Punteggio massimo |
|-------------------------------|-------------------|
| Offerta tecnica-organizzativa | 70                |
| Offerta economica             | 30                |
| Totale                        | 100               |

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà mediante la seguente formula:

$$P = P_{offTECN} + P_{offECON}$$

Dove:

- P = punteggio complessivo
- P<sub>offTECN</sub> = punteggio offerta tecnica
- P<sub>offECON</sub> = punteggio offerta economica

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| Descrizione     | Parametri - Sub parametri                   |                            | Punteggio massimo attribuibile |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Offerta tecnica | Punteggio massimo previsto                  |                            | 70                             |
|                 | Parametro 1:<br>Programmazione del servizio |                            | 15                             |
|                 | 1.1   | Progettazione del servizio |                                |
|                 | 1.1.a                                       | Finalità                   | 5                              |

|                   |  |  |    |    |
|-------------------|--|--|----|----|
|                   | 1.1.b                                      | Obiettivi  | 5  |    |
|                   | 1.1.c                                      | Aspetti metodologici                                       | 5  |    |
|                   | Parametro 2:<br>Coordinamento del servizio |  |    | 15 |
|                   | 2.2  | Coordinamento del servizio                                 |    |    |
|                   | 2.2.a                                      | Modello di coordinamento del servizio                      | 5  |    |
|                   | 2.2.b                                      | Gestione situazioni di criticità                           | 5  |    |
|                   | 2.2.c                                      | Gestione dei rapporti con utenza e famiglie                | 5  |    |
|                   | Parametro 3:<br>Personale                  |  |    | 15 |
|                   | 3.1  | Metodi di selezione  | 3  |    |
|                   | 3.2  | Metodi di sostituzione                                     | 7  |    |
|                   | 3.3  | Formazione del personale                                   | 5  |    |
|                   | Parametro 4: Proposte migliorative         |  |    | 15 |
|                   | 4.1  | Proposte migliorative relative al personale                | 15 |    |
|                   | Parametro 5: Controllo                     |  |    | 10 |
|                   | 5.1  | Monitoraggio, valutazione, qualità, miglioramento continuo | 10 |    |
| Offerta economica | Prezzo netto offerto                       |  |    | 30 |

Si procederà alla valutazione dell'Offerta Tecnica tenendo conto dei sotto indicati parametri e sub parametri.

#### PARAMETRO 1: PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO - PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 15

Il presente parametro è suddiviso nei seguenti sub-parametri (1.1.a, 1.1.b, 1.1.c) ai quali viene attribuito il punteggio indicato di seguito:

- 1.1.a) Finalità - max punti 5
- 1.1.b) Obiettivi - max punti 5
- 1.1.c) Aspetti metodologici - max punti 5

#### PARAMETRO 2: CORDINAMENTO DEL SERVIZIO - PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 15

Il presente parametro è suddiviso nei seguenti sub-parametri (2.2.a, 2.2.b, 2.2.c) ai quali viene attribuito il punteggio indicato di seguito:

- 2.2.a) Modello di coordinamento del servizio - max punti 5

- 2.2.b) Gestione situazione di criticità - max punti 5  
 2.2.c) Gestione dei rapporti con utenza e famiglie - max punti 5

**PARAMETRO 3: PERSONALE -PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 15**

Il presente parametro è suddiviso nei seguenti sub-parametri (3.1, 3.2, 3.3) ai quali viene attribuito il punteggio indicato di seguito:

- 3.1) Metodi di selezione - max punti 3  
 3.2) Metodi di sostituzione - max punti 7  
 3.3) Formazione del personale - max punti 5

**PARAMETRO 4: PROPOSTE MIGLIORATIVE - PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 15**

Il presente parametro è suddiviso nel seguente sub-parametro (4.1) al quale viene attribuito il punteggio indicato di seguito:

- 4.1) Proposte migliorative relative al personale - max punti 15

**PARAMETRO 5: CONTROLLO - PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 10**

Il presente parametro è suddiviso nel seguente sub-parametro (5.1) al quale viene attribuito il punteggio indicato di seguito:

- 5.1) Monitoraggio, valutazione, qualità, miglioramento continuo - max punti 10

La valutazione del progetto tecnico, relativamente a tutti i parametri e sub-parametri, verrà effettuata, a insindacabile giudizio dell'A.C., al fine di verificare la rispondenza del progetto tecnico offerto sia con quanto richiesto nel presente disciplinare, nelle prescrizioni del capitolato di servizio sia con le esigenze del Servizio.

Per tutti i parametri verrà valutata la coerenza, l'adeguatezza e la qualità del progetto tecnico offerto rispetto alle previsioni del capitolato.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il progetto tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

| Coefficiente | Giudizio    | Motivazione  |
|--------------|-------------|--|
| 1,00         | Eccellente  | Servizio e proposte superiori a quanto richiesto                       |
| 0,90         | Ottimo      | Servizio e proposte pienamente rispondenti rispetto a quanto richiesto |
| 0,80         | Buono       | Servizio e proposte soddisfacenti rispetto a quanto richiesto          |
| 0,70         | Discreto    | Servizio e proposte rispondenti rispetto a quanto richiesto            |
| 0,60         | Sufficiente | Servizio e proposte abbastanza rispondenti rispetto a quanto richiesto |

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 0,30 | insufficiente | Servizio e proposte non rispondenti o inferiori rispetto a quanto richiesto |
| 0,00 | negativo      | Servizio e proposte completamente inadeguate rispetto a quanto richiesto    |

## 18. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le date delle sedute pubbliche per l'apertura delle buste virtuali pervenute verranno comunicate agli operatori economici concorrenti tramite il portale Sintel e tramite il sito del Comune Torre de' Roveri - Sezione Bandi di gara > Servizi.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

### 18.1 APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data, l'ora e il luogo dove si terrà la seduta pubblica di apertura della busta contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il portale Sintel e pubblicata sul sito del Comune di Torre de' Roveri - Sezione Bandi di gara > Servizi.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il soggetto deputato all'apertura della documentazione amministrativa provvederà tramite il collegamento al portale Sintel:

- a) alla verifica dell'integrità e tempestività delle offerte pervenute sul portale Sintel;
- b) all'apertura della sezione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ed alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta;
- c) all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del codice, nel caso di riscontro di irregolarità sanabili.

Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, si procederà:

- d) all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotterà le idonee modalità di conservazione della documentazione di gara e di trasferimento della stessa dal RUP alla Commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### 18.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### 18.3 APERTURA DELLA BUSTA TECNICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data, l'ora e il luogo dove si terrà la seduta pubblica di apertura della documentazione relativa alle offerte tecniche, verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il portale di Sintel e tramite il sito del Comune di Torre de' Roveri - Sezione Bandi di gara > Servizi. Nel giorno e nell'ora stabiliti la Commissione giudicatrice provvederà tramite collegamento al portale Sintel:

- a) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- b) in caso di riscontro di irregolarità ne darà comunicazione al RUP che procederà all'esclusione (art. 76, comma 5, lettera b), del codice), dalla procedura di gara.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento.

### 18.4 APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data, l'ora e il luogo dove si terrà la seduta pubblica di apertura della documentazione relativa alle offerte economiche, verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il portale di Sintel e tramite il sito del Comune di Torre de' Roveri - Sezione Bandi di gara > Servizi.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, la Commissione provvederà tramite collegamento al portale Sintel:

- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) ad inserire sulla piattaforma Sintel il punteggio tecnico complessivo ottenuto da ciascun concorrente, dando contestualmente atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, dandone contestualmente visibilità e lettura.

La piattaforma Sintel procederà automaticamente:

- al calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica;
- al calcolo del punteggio complessivo ottenuto da ciascun operatore economico concorrente (punteggio offerta tecnica+ punteggio offerta economica), redigendo la graduatoria di gara;
- all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il calcolo dell'anomalia delle offerte sarà effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso, qualora si verificassero problemi di carattere tecnico, la Commissione si riserva la facoltà di calcolare i punteggi dell'offerta economica in modalità "offline" e a convocare un'ulteriore seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla valutazione delle offerte anomale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta economica.
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.

## 20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formula della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara.

La commissione trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a richiedere:

- a) ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, al concorrente che è risultato primo in graduatoria, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e

del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;

- b) laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice, qualora le informazioni necessarie non siano già presenti all'interno del modello MOE - Offerta economica;
- c) l'eventuale documentazione relativa al subappalto.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) e tempestivamente, comunque entro 30 giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo.

## 22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Torre de' Roveri saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679 /2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torre de' Roveri.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.torrederoveri.bg.it](http://www.comune.torrederoveri.bg.it).

Titolare del trattamento: Comune di Torre de' Roveri, piazza Conte Sforza 3 - cap 24060 Torre de' Roveri (Bg)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: dott. Mattia Cortinovis (035/636029) mail: [dpo@grcteam.it](mailto:dpo@grcteam.it)

Torre de' Roveri, lì marzo 2022

Il RUP  
dott. Rosario Bua